CITTA' DI NOCERA INFERIORE

PROVINCIA DI SALERNO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO TRIBUTARIO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 56 del 21.11.2003;

Redazione a cura del Servizio Affari Generali e Istituzionali

Art. 1

OGGETTO

Il presente regolamento ha per oggetto la modifica, l'integrazione e l'ampliamento del regolamento per la disciplina del condono fiscale approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 28.03.2003 ed integrato e modificato con delibera consiliare n° 33 del 18.07.2003.
Esso disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti relativi ai seguenti tributi comunali:

- Imposta Comunale sugli immobili
- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
- Imposta Comunale sulla pubblicità
- ICIAP
- TOSAP

Art. 2

Disposizioni in ordine all'Imposta Comunale sugli Immobili

1. I soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili, che non abbiano ricevuto alla data di pubblicazione del presente regolamento avvisi di accertamento da parte del Comune di Nocera Inferiore e che abbiano presentato regolare dichiarazione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 504/92, possono sanare i mancati o insufficienti pagamenti, relativi alle annualità 1997/2002, mediante versamento dell'imposta dovuta con esclusione di sanzioni ed interessi;

2. I soggetti passivi che, pur avendo effettuato regolari versamenti, abbiano omesso, nei termini, la presentazione delle prescritte dichiarazioni, possono regolarizzare la propria posizione mediante presentazione delle stesse unitamente a ricevuta di versamento di € 50,00 (cinquanta), quale sanzione tributaria;

3. I soggetti passivi che abbiano presentato infedele dichiarazione, incidendo in tal modo anche sull'ammontare del tributo evaso, possono sanare la propria posizione mediante presentazione di dichiarazione veritiera con allegata ricevuta di versamento dell'imposta con l'esclusione degli interessi e con l'aggiunta di una sanzione unica pari a € 50,00 (cinquanta/00);

4. I soggetti passivi che nel periodo: dal 28.03.2003 al 31.03.2004, abbiano ricevuti avvisi di accertamento possono sanare le proprie posizioni debitorie presentando istanza di condono con la richiesta di sospensione delle procedure in essere. Alla istanza deve essere allegata ricevuta di versamento dell'imposta dovuta con esclusione di interessi e sanzioni.

Art. 3

Disposizione in ordine alla TARSU

1. I soggetti passivi della Tassa Rifiuti Solidi Urbani che non hanno presentato la denuncia prevista dall'art. 70 del D. Lgs. N° 507/93 ovvero hanno presentato tale denuncia con dati infedeli, e non abbiano ricevuto ancora alcun accertamento da parte del Comune di Nocera Inferiore, possono sanare la propria posizione debitoria, relativamente alle annualità

1998/2003, presentando dichiarazione veritiera con allegata ricevuta di versamento dell'imposta dovuta con esclusione di sanzioni ed interessi.

2. I soggetti passivi che pur avendo presentato regolare denuncia hanno omesso, per le annualità 1998/2003, il versamento dell'imposta dovuta o parte di essa, e non abbiano ricevuto avvisi di accertamento da parte del Comune di Nocera Inferiore, alla data del 27.03.2003 possono sanare la propria posizione debitoria presentando istanza di condono con allegata ricevuta di versamento dell'imposta dovuta con esclusione di interessi e sanzioni.

3. I soggetti passivi che abbiano ricevuti avvisi di accertamento da parte dell'Ente nel periodo: dal 28.03.2003 al 31.03.2004, possono ugualmente sanare le proprie posizioni debitorie presentando istanza di condono con la richiesta di sospensione delle procedure in essere.
Alla istanza deve essere allegata ricevuta di versamento dell'imposta dovuta con esclusione di interessi e sanzioni.

Art. 4

Disposizione in ordine alla Imposta Comunale sulla Pubblicità – ICIAP – TOSAP

1. Relativamente ai ruoli emessi per le suddette imposte e tasse soppresse, i debitori possono estinguere il loro debito con il pagamento:
- Di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo e con l'aggiunta delle somme dovute dall'Ente all'esattore a titolo di rimborso per la procedura in essere.

2. I contribuenti che vogliono avvalersi della possibilità di condono di cui al punto 1. Devono presentare istanza di condono con la richiesta di sospensione delle procedure in essere. All'istanza deve essere allegata, copia della cartella esattoriale oggetto di condono e ricevuta di versamento per un importo di cui al punto 1.

3. Analoga possibilità è consentita per i debitori delle suddette imposte e tasse definitivamente accertate a seguito di procedure concluse favorevolmente all'Ente e non ancora iscritte in ruoli esattoriali. Tali soggetti passivi potranno estinguere il loro debito pagando la somma pari al 25% dell'imposta dovuta.

4. L'Ufficio Tributi accertato la regolarità dell'istanza presentata e degli importi versati provvederà allo sgravio della cartella.

5. Elenchi degli sgravi effettuati, unitamente alle determine di approvazione, saranno trasmessi dal Dirigente al Sindaco.

Art. 5

Liti fiscali pendenti

Le liti fiscali pendenti, aventi ad oggetto l'impugnazione di avvisi di liquidazione o di accertamento in rettifica o d'ufficio e/o cartelle esattoriali per le imposte di cui all'art. 1, dinanzi alle Commissioni Tributarie di ogni ordine e grado, possono essere definite a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
- 70% dell'importo del tributo o del maggior tributo accertato, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale alla data del 31.10.2003;
- 20% del valore della lite, ai sensi della lettera c) comma 3 art. 16 L. 289/02, nel caso in cui alla data del 31.10.2003 la lite penda ancora nel primo grado di giudizio ovvero nel caso di soccombenza totale o parziale dell'Ente Comune;

- Nel caso si tratti di cartelle esattoriali oltre all'importo da determinarsi nel modo suddetto occorre procedere al versamento di € 25,00 (venticinque/00) per la copertura delle spese dovute dall'Ente nei confronti del Concessionario.

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di condono unitamente al versamento delle somme determinate nel modo suddetto.
L'Ufficio competente provvederà a trasmettere alle Commissioni tributarie un elenco delle liti pendenti per le quali, a seguito dell'intervenuta definizione, è cessata la materia del contendere e quindi si può estinguerla controversia.

Art. 6

Inizio e termine del condono

Il presente condono produrrà i suoi effetti dopo il termine di 15 gg. Di affissione all'Albo Pretorio del regolamento stesso a norma degli artt. 124 e successivi del T.U.E.L. e cesserà di produrli in data 31.03.2004, giorno ultimo per produrre istanza di condono.

Art. 7

Rateizzazioni

Per i debiti relativi ai singoli tributi di importo superiore a € 1.000,00 (mille/00) è ammesso il pagamento in tre rate di pari importo, maggiorato degli interessi del 3% annuo, di cui la prima entro il 31.03.2004, la seconda entro il 30.06.2004 e la terza entro il 30.09.2004.
In questa ipotesi il pagamento della prima rata perfeziona il condono.
Qualora il contribuente non adempie ai successivi versamenti le somme saranno riscosse coattivamente e gravate di sanzioni ed interessi.

Art. 8

Autotutela

Il dirigente può con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso, compreso le cartelle esattoriali, di cui riscontri l'irregolarità, disponendo se necessario, anche la sospensione dei pagamenti, in tutti quei casi in cui l'imposta sia stata integralmente versata per l'anno di competenza. La medesima disposizione si applica altresì nei casi in cui emerga si tratti di errore di persona o doppia imposizione.
Resta a carico del contribuente l'esibizione della documentazione necessaria ad attivare il procedimento di annullamento parziale o totale.

Art. 9

Responsabile del procedimento

Ai fini della Legge 241/90 responsabile del procedimento, che prende avvio, con la presentazione delle domande di condono, sono i funzionari preposti ai vari servizi.

Art. 10

Ammissione dei versamenti e istanze tardive

Sono riconosciute valide le istanze di condono presentate successivamente al 15.10.2003 ed i versamenti effettuati successivamente al 30.09.2003 e fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento, fatti salve le eventuali integrazioni richieste dall'Ufficio Tributi competente, sulla base del presente regolamento.

Art. 11

Esclusione dal condono

Non si da luogo al rimborso dei tributi, delle sanzioni e degli interessi integralmente versati nonostante la presenza dei requisiti per il condono.

Art. 12

Rapporti con il contribuente

I rapporti tra contribuenti e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Gli Uffici Tributi, in generale, sono disponibili a fornire chiarimenti circa l'istanza e su ogni altra informazione e/o chiarimenti in materia tributaria relativamente al condono di cui al presente regolamento.
Qualora a seguito di controllo delle pratiche di condono gli uffici accertino insufficienza di versamenti o errori nelle dichiarazioni provvederanno a darne comunicazione, tramite notifica o raccomandata con ricevuta di ritorno, all'interessato che nel termine perentorio dei 15 gg. successivi alla comunicazione dovrà provvedere ad integrare la pratica o i versamenti, pena il rigetto dell'istanza di condono da parte dell'Ente e dell'attivazione delle procedure di accertamento e liquidazione entro i termini previsti dalle singole disposizioni normative.

Art. 13

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dopo il termine di 15 gg. di affissione all'albo pretorio del regolamento stesso a norma degli artt. 124 e successivi del T.U.E.L.
Gli Uffici interessati provvederanno ad adottare tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.